



Città di Foggia

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE

nr. 17 del 01/04/2019

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE, CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA MEDIMEX SPRING 2019 IN PROGRAMMA NEI GIORNI 12 e 13 APRILE 2019.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Comune di Foggia partecipa al progetto Medimex, un progetto Puglia Sounds, programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura – nell’ambito del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2014-2020 – “Patto per la Puglia” Area di Intervento IV “Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali”;
- la manifestazione, in programma nella città di Foggia dall’11 al 14 aprile 2019, prevede lo svolgimento di concerti live nelle serate del 12 e 13 aprile in piazza Cavour;

VISTO il verbale di approvazione dell’evento, da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza di Pubblico Spettacolo, datato 26 marzo 2019, da cui si evince la regolarità degli atti;

CONSIDERATO che si prevede, in occasione di questa manifestazione ad alto richiamo attrattivo, un massiccio afflusso di avventori e visitatori;

RILEVATO che in occasione della manifestazione predetta si rende necessario prevenire situazioni pregiudizievoli per l’incolumità pubblica a tutela dell’integrità fisica della popolazione;

VERIFICATO in particolare che occorre scongiurare il rischio di lesioni fisiche rinvenienti dalla dispersione al suolo di contenitori e bottiglie in vetro utilizzate per il consumo di bevande, soggette a facile rottura e, conseguentemente, potenzialmente idonee a determinare il ferimento delle persone;

RITENUTO indispensabile, quindi, adottare provvedimenti per prevenire e contrastare gli eventi pregiudizievoli per l’incolumità pubblica e l’integrità fisica dei cittadini innanzi descritti;

VISTI

- l’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 8 lett. “b)” del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”,

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, in occasione della manifestazione denominata “Medimex Spring 2019”, a decorrere dalle ore 16:00 del 12 aprile alle 07:00 del 13 aprile e dalle ore 16:00

del 13 aprile alle 7:00 del 14 aprile 2019, nell'area di seguito descritta e precisamente in

P.zza Cavour, Via Lanza, Via Torelli, Viale XXIV Maggio, Via Scillitani, Via Galliani, Largo Papa Giovanni Paolo II, Via Galliani, Via IV Novembre, Via Rosati, C.so Giannone

- a) **Il divieto a chiunque di introdurre e consumare superalcolici**, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione;
- a) **Il divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine**, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione;
- b) **ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma:**
- **il divieto di vendita a qualsiasi titolo, ivi compresa quella mediante distributori automatici, somministrazione e consumo di tutte le bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine, con somministrazione unicamente in bicchieri di carta o di plastica. Potranno essere introdotte nelle aree di svolgimento delle manifestazioni esclusivamente bottiglie di bibite in plastica e prive di tappo;**
 - **l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva rimozione dei tappi dai detti contenitori;**
 - **l'obbligo a tutti gli esercenti di esporre in modo ben visibile la presente ordinanza per l'informativa per l'utenza dei divieti di cui trattasi.**

Il divieto di cui sopra non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, a condizione che l'esercente al termine della consumazione, si attivi per smaltire le bottiglie di vetro e lattine, permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

Il divieto è esteso altresì a tutte le analoghe attività economiche ubicate e comprese nel raggio di 500 (cinquecento) metri dall'area sopra individuata.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25 ad euro 500.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.p..

DISPONE

previa comunicazione preventiva al Prefetto ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Foggia fino al 14 aprile 2019, la notifica, per i provvedimenti di competenza, a tutti gli Esercizi di Somministrazione interessati, la sua divulgazione mediante avviso sul sito web istituzionale del Comune di Foggia e attraverso la stampa locale.

Il Corpo di Polizia Locale e gli altri Agenti delle Forze di Polizia sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso l'ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ◆ Ricorso gerarchico al Prefetto di Foggia, entro gg. 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ◆ Ricorso al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ◆ Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

L'Ordinanza è altresì resa nota alla Questura di Foggia, al Comando Compagnia Provinciale Carabinieri, al Comando Provinciale Guardie di Finanza

IL SINDACO

Franco Landella